

ALBO DEI GIUDICI POPOLARI PRESSO LA CORTE DI ASSISE E LA CORTE DI ASSISE D'APPELLO

Descrizione

L'albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di Giudice Popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. L'iscrizione agli elenchi è gratuita ([Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9](#)).

Una volta iscritti nell'albo si permane fino al compimento del 65° anno di età. L'iscrizione è cancellata d'ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge. In ogni Comune deve essere predisposto un Albo di persone idonee a svolgere le funzioni di giudice popolare di Corte d'assise e di Corte d'Assise d'appello; ogni due anni l'Albo viene aggiornato sulla base degli elettori che abbiano presentato volontariamente apposita domanda o d'ufficio inserendo tutti gli iscritti alle liste elettorali che posseggano i requisiti previsti dalla legge.

Requisiti

Per richiedere l'iscrizione è necessario:

- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
- buona condotta morale.
-

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:

a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Obblighi

Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

Ogni tre mesi la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello estraggono 50 nominativi.

Entro 5 giorni dall'estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sè dei giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.

All'udienza il presidente **dispensa** i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti.

Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio. La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo. Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio. L'ufficio di giudice popolare è **obbligatorio**.

Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonchè alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento. Per essere **esonerati dal servizio** si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.

I giudici popolari nominati ricevono un **compenso giornaliero** stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza. Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di **euro 25,82** per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di **euro 51,65** per le prime 50 sedute e di **euro 56,81** per le udienze successive.